



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 041

Data: 08/11/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 29/10/2024 relativo all'incontro (26127) di Campionato Nazionale Para Ice Hockey disputatosi a Acinque Ice Arena - Varese (VA) il 27/10/2024 tra Western Para Ice Hockey Team (653) e South Tyrol Eagles (655).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Ammonizione con diffida inflitta all'atleta **Landeros Nikko** (n. tessera 614518) ai sensi dell'art. 4.1 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

Landeros Nikko (n. tessera 614518)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 34.41, il predetto giocatore, dopo essere stato punito con una penalità minore, protestava nei confronti degli ufficiali di gara per la penalità appena ricevuta. Per questo motivo veniva punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10') ai sensi dell'art. 1033 comma B punto 1 del regolamento IPC. Nonostante ciò, cercava di interloquire con la propria panchina e l'ufficiale di gara e per questo motivo veniva inflitta una penalità partita cattiva condotta secondo la medesima norma.

Terminato l'incontro, veniva chiarito agli ufficiali di gara che il predetto giocatore presenta difficoltà comunicative, essendo di nazionalità straniera, e che, nell'occasione, vista la frustrazione per il risultato negativo fin lì maturato (5-0), lo stesso intendeva soltanto raggiungere il proprio spogliatoio, mancando 05.19 minuti al termine dell'incontro e tenuto conto del fatto che era stato appena sanzionato con una doppia penalità, minore e maggiore.

Ciò premesso, appare evidente che la comminata penalità di partita di cattiva condotta non possa essere considerata ai fini di una conseguente squalifica, non potendosi attribuire al comportamento assunto dal giocatore già sanzionato con penalità maggiore di c.c., alcuna volontà di reiterare l'atteggiamento di protesta, come si evince peraltro dallo stesso rapporto arbitrale in cui la PPCC viene giustificata dal semplice tentativo del giocatore di "interloquire con la propria panchina e l'ufficiale di gara".

Ne consegue, sotto il profilo disciplinare, la comminazione della sanzione dell'ammonizione con diffida ai sensi dell'art. 4.1 del Codice delle penalità, a fronte della sola penalità maggiore di cattiva condotta (10'), legittimamente inflitta al tesserato.

Si segnala altresì che a 3 minuti dalla fine del primo tempo della partita tra Western para ice hockey team e South Tyrol eagles il giocatore del team South Tyrol eagles #2 (Alex ENDERLE) subiva una carica valutata regolare dalla coppia arbitrale riportando però, a causa della caduta, un dolore alla spalla. La partita veniva sospesa in attesa dell'arrivo di un'ambulanza. Dopo l'intervento del 118 la partita riprendeva in maniera regolare. Al termine della gara l'arbitro chiedeva informazioni all'allenatore della squadra sulle condizioni del giocatore, ma veniva riferito che non erano ancora giunti aggiornamenti dal pronto soccorso.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva 2024-2025

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Sportdipiù (653).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi